Carta d’identità cartacea

La carta d’identità è un documento di pubblica sicurezza per il riconoscimento personale rilasciato dal Comune di residenza, con scadenza corrispondente al giorno e al mese di nascita del titolare con la seguente validità:

Da 0 a 3 anni validità 3anni;
Da 3 anni e 1 giorno fino a 18 anni validità 5 anni;
Da 18 anni e 1 giorno validità 10 anni.
Come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno 8/2017 la carta d’identità cartacea può essere richiesta, in alternativa a quella elettronica (CIE), solamente per motivi d’urgenza (es: salute, viaggio, partecipazione ad un concorso o ad una gara pubblica) che non permettono all’interessato di attendere fino a sei giorni lavorativi per ricevere, a mezzo posta, il documento elettronico.

Modalità di accesso

Orario d’ufficio:

Sede centrale Piazza Roma, 8
Mattino dal lunedì al venerdì 9.00– 12.30
Pomeriggio martedì e giovedì 15.15 – 17.15

Sede decentrata di Marzocca S.S. Adriatica Sud-Marzocca, 41

Mattino venerdì 9.00 – 12.30

Documentazione necessaria

- n. 2 foto formato tessera recente a capo scoperto e qualora vengano portati gli occhiali, le lenti non debbono essere colorate, ma trasparenti in modo che gli occhi siano ben visibili.
- il documento scaduto o in scadenza (è possibile rinnovare la carta d’identità fino a 180 giorni prima della scadenza);
- nel caso in cui la carta d’identità sia stata smarrita o rubata, è necessario esibire la

denuncia resa presso un organo di polizia;
- un documento di riconoscimento;
- in caso di rilascio a minori con validità per l'espatrio devono essere presenti, unitamente al minore, entrambi i genitori muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. Qualora uno dei genitori sia impossibilitato ad essere presente, dovrà compilare e sottoscrivere il modello di richiesta scaricabile nella sezione allegati.

- in caso di richiesta di rilascio a figli minori di carta d'identità valida ai fini dell'espatrio presentata da un solo genitore necessita il nulla osta del Giudice tutelare da richiedere al Tribunale presso il quale il Comune di residenza fa capo; il nulla osta non è necessario quando il genitore richiedente è vedovo/a o titolare esclusivo della potestà sul figlio;
- la carta d'identità rilasciata ai cittadini stranieri non costituisce titolo valido per l'espatrio.
- Il recente Decreto Legge 13.06.2023 n. 69 all'art. 20 ha modificato l'art. 3 lettera b della Legge 21.11.1967 n. 1185, introducendo l'art. 3-bis, che prevede che i genitori di figli minori possono essere destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, che può avere una durata fino a 2 anni con il quale viene inibito il rilascio della carta d'identità valida per l'estero, qualora il trasferimento comporti il concreto e attuale pericolo che gli interessati possano sottrarsi all'adempimento dei loro obblighi verso i figli.

Tempi di rilascio

La consegna del documento è immediata.

Normativa

r.g. 18/06/1931, n. 773; r d. 06/05/1940, n. 635; D.P.R. 06/08/1974 n. 649

Costi

Vedi tariffario in allegato

Allegati

richiesta C.I.cartacea MINORENNE	65 KB
TARIFFE 2023	236 KB